



# COMUNE DI VILLASIMIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

## VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

==.==.==.==.==.

**N. 13 del 29-03-2012**

*COPIA*

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.**

L'anno **duemiladodici** ed addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **18:00** in Villasimius e nella sala delle adunanze, in seduta Pubblica Ordinaria.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei sig.:

<b>Sanna Salvatore</b>	<b>P</b>	<b>Pili Roberta</b>	<b>A</b>
<b>Gagliardo Giuseppe</b>	<b>P</b>	<b>Massa Andrea</b>	<b>P</b>
<b>Pusceddu Gianfranco</b>	<b>P</b>	<b>Dessi' Gianluca</b>	<b>P</b>
<b>Frau Enrico</b>	<b>P</b>	<b>Cardia Marco</b>	<b>P</b>
<b>Frau Ennio</b>	<b>P</b>	<b>Carboni Livio</b>	<b>P</b>
<b>Caredda Mario Maria</b>	<b>P</b>	<b>Garau Luciano</b>	<b>P</b>
<b>Farci Renato</b>	<b>P</b>		

Presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assiste il Segretario Comunale *Dott.ssa Elisa Maria Petrucci*.

Il Sindaco *Sig. Salvatore Sanna* assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

# COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia di Cagliari

## PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.**

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015** ;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**ATTESO** che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**  
riduzione **fino allo 0,1 per cento.**
- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare **è adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200** per un totale di € 600,00;

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire

un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”*

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*

**EVIDENZIATO** che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

#### **FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :
- **ALIQUOTA ORDINARIA** **0,97 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE** **0,4 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** **0,2 PER CENTO**
- 3) di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012** ;
- 4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare in data odierna;
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL**  
**SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI**  
F.to Rag. Livietta Loi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** l'unita proposta di deliberazione del Settore Finanziario di pari oggetto;

**Acquisito** sulla stessa il parere favorevole di regolarità tecnica e Contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile interessato;

Sentita l'illustrazione del presente punto a cura del Presidente il quale richiamando la normativa di riferimento evidenzia quelle che sono le novità e le differenziazioni rispetto all'I.C.I., e ribadisce la impossibilità per i Comuni di diversificare le aliquote o di prevedere agevolazioni fuori dai casi espressamente previsti dalla legge;

Dà quindi puntuale lettura delle aliquote proposte ed invita i presenti ad intervenire in merito;

Intervengono:

**Il consigliere Garau** il quale chiede se sia possibile rinviare, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione e di conoscenza, l'approvazione delle aliquote I.M.U., posto che l'approvazione del bilancio è stata differita al 30/06/2012 e se i beni immobili, strumentali alle attività produttive debbano essere necessariamente tassati con l'aliquota ordinaria;

**Sindaco:** chiarisce che tecnicamente è possibile rinviare la decisione sulle aliquote I.M.U. così come la delibera di approvazione del bilancio, ma ciò comporterebbe una limitazione nell'attività dell'Amministrazione, posto la legge consente esclusivamente una gestione provvisoria operando in dodicesimi. In merito alle aliquote degli immobili destinati ad attività produttive puntualizza che la norma non consente di diversificare le aliquote, pertanto anche i capannoni pagheranno un'aliquota alta e di ciò si rammarica mentre ritiene giusto tassare con un'aliquota alta le 2° o 3° case.

Informa che è stato richiesto all'ANCI di intervenire affinché venga restituita al Comune la possibilità di introdurre delle tariffe agevolate per le attività produttive.

**Garau:** il quale chiede di conoscere quale sarebbe stata la situazione del bilancio comunale nel caso fosse stata applicata l'aliquota base prevista dalla legge, senza nessun aumento;

**il Responsabile del Servizio Finanziario** su invito del Sindaco fornisce i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti soffermandosi sulle ipotesi e proiezioni effettuate dall'Ufficio per addivenire, tenuto conto delle somme da attribuire allo Stato, allo stesso introito derivante dall'I.C.I. nell'anno precedente e quindi al fine di garantire il pareggio di bilancio ed evidenzia che comunque rispetto alle esigenze prospettate dall'Amministrazione e dai diversi servizi comunali si sono dovuti operare dei tagli consistenti ammontanti a circa € 800.0000;

**Garau:** ritiene che le considerazioni poste alla base del pareggio di bilancio siano esclusivamente di natura contabile. Le aliquote IMU che si stanno proponendo vanno ad incidere pesantemente sui redditi dei cittadini, soprattutto per chi con grandi sacrifici ha costruito la 2° casa.

**Per una volta si sarebbe dovuto mettere al centro dell'attenzione i cittadini e non il bilancio.**

Considerato il periodo di grave crisi che stiamo attraversando, dobbiamo valutare con attenzione tutte le spese che si andranno ad effettuare, verificando se è possibile eliminare o quanto meno ridurre spese assolutamente non necessarie. Non mi sento oggi di assumermi

questa responsabilità perché non credo che non ci siano altre alternative per il pareggio di bilancio.

**Sindaco:** in materia di tassazione abbiamo sempre posto al centro dell'attenzione la 1° casa dei cittadini residenti, ma in questo Comune (come è stato anche segnalato da diversi cittadini) ci sono troppe residenze di comodo che usufruiscono di agevolazioni che non competono. Dobbiamo adoperarci per scoprire le false residenze ed in questo modo potremmo diminuire le aliquote IMU.

Evidenzia che nel bilancio comunale del corrente anno non sono stati previsti aumenti a carico degli utenti nei servizi essenziali né in quelli a domanda individuale, specie in quelli rivolti alle fasce più deboli della popolazione (bambini ed anziani), così come non è stato previsto un aumento dell'aliquota IRPEF che è ferma da 10 anni, né un aumento dei costi per le famiglie per il tempo prolungato attivato nelle scuole dell'obbligo.

Si rammarica di non poter prevedere delle agevolazioni per gli immobili adibiti ad attività produttive perché la legge non lo consente. Ribadisce che per operare correttamente è necessario approvare il bilancio di previsione, ma si riserva la possibilità di procedere ad una revisione delle aliquote IMU, qualora intervenissero delle modifiche legislative in tal senso.

Ritiene che anche se nel bilancio ci fosse una qualche possibilità di manovra pur ridotta questa non ci consentirebbe di diminuire le aliquote IMU. Riconosce, anche per sua responsabilità, che non si è stati all'altezza della necessità sul piano del contrasto alla evasione ed elusione fiscale.

**Garau:** il quale per ribadire il senso del suo intervento insiste nel sottolineare che non è stato fatto da parte dell'Amministrazione nessun tentativo per ridurre le spese, per esempio tagliando delle manifestazioni non indispensabili (es. Miss Italia) partecipazione alle diverse fiere) e comunque eliminando tanti piccoli interventi che sommati possono costituire una economia anche significativa.

**Sindaco:** osserva che tutti i Consiglieri hanno avuto 20 giorni di tempo per presentare proposte alternative o emendamenti alle proposte presentate. Rimarca che tutti gli interventi previsti in bilancio si riferiscono a spese assolutamente necessarie e che questa Amministrazione per non gravare sul bilancio, tra le altre cose, non si è mai avvalsa di un apposito ufficio di staff a diretto supporto dell'attività del Sindaco come avviene in tanti Comuni anche con minori risorse del Comune di Villasimius e che i dipendenti comunali non sono mai stati distolti dalle loro funzioni istituzionali o formalmente assegnate. Puntualizza che per ridurre le spese non è stata prevista qualche manifestazione, ma che essendo Villasimius un Comune a prevalente vocazione turistica non si può prescindere dall'organizzare certe attività o manifestazioni.

Ribadisce che comunque che qualsiasi consentito taglio alle spese non possa incidere in maniera significativa sulle aliquote IMU.

**Consigliere Massa:** ritiene che il meccanismo che maggiormente incide sull'aumento dell'imposta sia la rivalutazione del 60% della rendita catastale degli immobili.

**Carboni Livio:** condivide le considerazioni espresse dal Consigliere Garau – e ritiene che sia mancata da parte del Comune una adeguata informazione ai cittadini in merito alla nuova imposta e del fatto che una parte del gettito deve essere trasferito allo Stato.

Rimarca la necessità per il Comune, come per ogni buona famiglia, di valutare con attenzione quali spese effettuare, non certo deprimendo o servizi sociali o culturali, ma riducendo altre spese non obbligatorie e non strettamente necessarie.

Ritiene che bisognerebbe anche ipotizzare una rivisitazione della dotazione organica del Comune, nel caso si manifestasse la necessità a seguito di ulteriori diminuzioni di entrate. Rileva infine che, anche quando si sono registrate maggiori entrate, le imposte e tasse comunali non sono mai state ridotte.

**Dessì:** condivide e rafforza la posizione dei colleghi di minoranza. Abbiamo apprezzato che le spese sono state ridotte di €800.000, però avremmo gradito la possibilità di ridurre l'IMU sulla 1° casa. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Sentito l'intervento di chiusura del Presidente il quale afferma di accettare le critiche anche aspre dell'opposizione, ma ribadisce che pur effettuando ulteriori tagli alle spese, non si sarebbe ottenuto un impatto significativo – sulle aliquote IMU.

Questo non significa, che non teniamo nella debita considerazione le raccomandazioni e i consigli dei consiglieri di minoranza, dei quali capisco la posizione: anch'io al loro posto avrei votato contro. Oggi sono responsabile per una scelta obbligata, non mia.

Infine condivide l'osservazione del consigliere Carboni sulla mancata informazione dei cittadini, anche sui programmi e progetti;

Esaurita la discussione, il cui resoconto della discussione è depositato nella registrazione integrale agli atti dell'Ufficio di Segreteria, e proceduto a votazione si ottiene il seguente esito:

Favorevoli 8 – Contrari 4 (Dessì - Garau - Carboni e Cardia);

### **DELIBERA**

- 1) di approvare in conformità l'unità proposta ;
- 2) di **determinare pertanto le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :
  - **ALIQUOTA ORDINARIA** **0,97 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE** **0,4 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** **0,2 PER CENTO**
- 3) di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012** ;
- 4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare in data odierna;
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 6) Di dichiarare con separata votazione e con 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Carboni - Cardia – Dessì - Garau) la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.



134 comma 4 del T.U.E.L.

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Sindaco  
F.to Sig. Salvatore Sanna

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Elisa Maria Petrucci

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione è in pubblicazione dal **18-04-2012** al **03-05-2012** per quindici giorni ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/00

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Elisa Maria Petrucci

---

*DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-03-2012:  
Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Elisa Maria Petrucci

=====

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li' 18-04-2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO

